



Al Prefetto della Provincia di Genova



PREMESSO che:

- nel corso della stagione calcistica 2024/2025 saranno disputati presso lo stadio “*Luigi Ferraris*” di Genova incontri di calcio valevoli per i campionati nazionali e per la Coppa Italia, nonché gare internazionali ed amichevoli organizzate dalle leghe di calcio professionistiche;
- in occasione di tali incontri il consumo di notevoli quantità di bevande alcoliche e superalcoliche, alterando i freni inibitori, può facilitare la commissione di atti di violenza e turbative all’ordine pubblico;
- la vendita di bevande in contenitori idonei all’offesa della persona favorisce l’uso degli stessi come corpi contundenti, anche con pregiudizio per l’incolumità pubblica derivante dall’abbandono di tali contenitori vuoti e spesso infranti;
- la presenza non regolamentata di esercizi di vendita in forma ambulante nelle aree esterne all’impianto può creare intralcio alle vie di afflusso e deflusso, con possibili ricadute negative sull’incolumità delle persone, creando altresì situazioni di potenziale criticità per la corretta esecuzione dei servizi di sicurezza da parte delle Forze di Polizia;

RITENUTO che:

- quanto precede possa determinare un concreto e reale pregiudizio per la sicurezza e per l’ordine pubblico;
- allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico alla sicurezza sociale si renda opportuno adottare prescrizioni in ordine alla vendita di alcolici nonché vietare la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi altra bevanda in contenitori idonei all’offesa della persona anche nelle immediate vicinanze dello stadio “*Luigi Ferraris*” in occasione delle suddette gare sportive, con riferimento al periodo di tempo immediatamente precedente e successivo allo svolgimento degli incontri;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive connesse alla stagione calcistica 2024/2025, si rende necessario provvedere all’adozione di adeguate misure preventive a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;

VISTA la nota prot. n. 111520 del 12 luglio 2024, con la quale il Questore di Genova ha chiesto di reiterare i seguenti provvedimenti in occasione di tutti gli incontri di calcio di entrambe le società calcistiche genovesi nella predetta stagione calcistica che saranno disputati presso lo stadio “*Luigi Ferraris*” valevoli per i campionati nazionali e per la Coppa Italia, comprese anche le gare internazionali e quelle amichevoli organizzate dalle leghe di calcio professionistiche:

- a) divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 7,7 gradi alcolemici;
- b) divieto agli esercizi commerciali ubicati all’interno dell’impianto sportivo di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o in qualunque altra tipologia di contenitore (lattine, bottiglie in plastica, tetrapak o similari) e obbligo di mescita in bicchieri di plastica leggera o carta;



Al Prefetto della Provincia di Genova

- c) divieto di esercizio di attività commerciale in forma ambulante, se non nelle aree espressamente individuate dal Comando di Polizia Locale;

RILEVATO che i provvedimenti di cui sopra si appalesano necessari ai fini di poter esercitare una più efficace azione deterrente, in virtù anche della diversa e più incisiva misura sanzionatoria comminabile agli eventuali trasgressori;

CONSIDERATO che i suddetti divieti si configurano quali strumenti idonei a contenere i fenomeni di violenza e di disturbo al regolare svolgimento delle manifestazioni (sovente provocati da persone per effetto dell'assunzione in eccesso di bevande alcoliche) e a contribuire alla migliore gestione dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica;

CONSIDERATO che, con la nota sopra citata, la Questura di Genova ha chiesto altresì, sulla scorta delle istanze formulate dalle società calcistiche Genoa CFC e UC Sampdoria, l'esclusione dal divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche con gradazione superiore a 7,7 gradi alcolemici le attività di ristorazione e somministrazione bevande ubicate all'interno delle sale ospitalità della tribuna d'onore presso lo stadio "*Luigi Ferraris*";

PRESO ATTO che in data 17 luglio 2024, in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica, è stato espresso parere favorevole in merito all'adozione del presente provvedimento anche per la stagione calcistica 2024/2025;

VISTO l'art. 2 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che dà al Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, la facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

VISTO l'art. 87 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che vieta la vendita ambulante di bevande alcoliche;

VISTA la comunicazione inviata dal Comune di Genova il 17 luglio 2024, con la quale vengono individuate le aree interessate dalla presente ordinanza;

LETTE le precedenti ordinanze prefettizie emanate con riguardo alle scorse stagioni calcistiche;

per i motivi indicati in premessa

ORDINA

in occasione di tutti gli incontri di calcio della stagione calcistica 2024/2025 che saranno disputati presso lo stadio "*Luigi Ferraris*", valevoli per i campionati nazionali e per la Coppa Italia, comprese anche le gare internazionali e quelle amichevoli organizzate dalle leghe di calcio professionistiche, **nel medesimo impianto sportivo e nell'area**



Il Prefetto della Provincia di Genova

perimetrata territorialmente dalle vie e piazze elencate nella tabella allegata alla presente ordinanza, nonché nelle vie e piazze della stessa tabella

è fatto divieto di:

1. vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, con gradazione superiore ai **7,7 gradi alcolemici**, presso gli esercizi in forma fissa e ambulante (ubicati all'interno e all'esterno dello stadio), i circoli privati, la grande distribuzione e i mercati comunali, con l'esclusione delle attività di ristorazione e dell'attività di somministrazione di bevande praticata all'interno dell'area ospitalità della Tribuna d'Onore;
2. vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro presso gli esercizi, in forma fissa e ambulante (ubicati all'interno e all'esterno dello stadio), i circoli privati, la grande distribuzione, i mercati comunali e le attività di ristorazione;
3. esercizio di qualsiasi altra attività commerciale in forma ambulante, se non nelle aree già espressamente individuate dal Comando di Polizia Locale, presenti in Piazzale Parenzo tratto Via Rino Mandoli compreso tra Via Fassicomo e Via Montebruno e in Piazzetta Firpo.

È fatto altresì divieto:

4. **all'interno dell'impianto sportivo** di vendita per asporto di bevande in contenitori di qualunque tipologia (vetro, lattine, plastica, tetrapak o similari). È consentita la loro commercializzazione solo previa mescita in bicchieri di plastica leggera o carta.

Detti divieti avranno efficacia limitatamente a tre ore prima dell'inizio delle gare calcistiche e sino ad un'ora dopo il termine delle stesse.

Il Questore di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

Gli ufficiali e agenti di P.S. cureranno la vigilanza sull'ottemperanza al presente provvedimento, procedendo secondo i termini di legge nei confronti dei trasgressori.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla notifica, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal momento in cui l'atto diviene definitivo.

Genova, data del protocollo

IL PREFETTO

(Torricco)

Torricco

AO



Al Prefetto della Provincia di Genova

ELENCO DELLE VIE E DELLE PIAZZE CHE DELIMITANO L'AREA DI VIGENZA DEI DIVIETI STABILITI DALL'ORDINANZA

Piazzale Resasco	Via Giacometti
Via Bobbio	Via Pertusio
Via Caderiva	Via C. Varese
Via Vecchia	Via Ayroli
Via del Fossato	Passo Olivette
Via del Chiappazzo	Via Fereggiano (tratto da Corso Sardegna sino a viale V.C. Bracelli)
Via Ponte Rotto	Viale V.C. Bracelli (tratto da Via Fereggiano sino a Passo V.C. Bracelli)
Vico Ansaldo	Passo V.C. Bracelli
Via Canevari	Piazza Guicciardini
Corso Montegrappa (tratto tra Via Canevari e Via Montesano)	Via Bertuccioni
Stazione Brignole	Via Cervignano
Piazza Verdi	Corso De Stefanis
Via Thaon di Revel	Via Piantelli
Viale Caviglia	Piazzale Parenzo
Piazza delle Americhe	Via E. Toti
Via T. Invrea	Lungo Bisagno Istria (tra Piazzale Parenzo e Ponte Monteverde)
Corso Torino (tratto tra Via T. Invrea e Corso Sardegna)	Ponte Monteverde
Corso Sardegna	Via Piacenza (tratto tra Ponte Monteverde e Via Bobbio)



Al Prefetto della Provincia di Genova

